

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords con ordinanza 1° aprile 1992, nella causa Owens Bank Limited contro Fulvio Bracco e altri

(Causa C-129/92)

(92/C 146/07)

Con ordinanza 1° aprile 1992, nella causa Owens Bank Limited contro Fulvio Bracco e altri, la House of Lords ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

- «1. Se la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "Convenzione del 1968") si applichi ai procedimenti — o alle questioni sorte nel corso di procedimenti —, che si svolgono in Stati contraenti, verenti sul riconoscimento e sull'esecuzione di sentenze in materia civile e commerciale pronunciate in Stati non contraenti.
2. Se gli art. 21, 22 e 23 della Convenzione del 1968, o alcuno di essi, si applichino ai procedimenti — o alle questioni sorte nel corso di procedimenti — che sono esperiti in più Stati contraenti per dare esecuzione ad una sentenza pronunciata in uno Stato non contraente.
3. Qualora il giudice di uno Stato contraente abbia il potere di sospendere il procedimento ai sensi della Convenzione del 1968 per ragioni di litispendenza, si chiede quali siano i principi di diritto comunitario che il giudice nazionale deve applicare per decidere se occorra sospendere i procedimenti in corso dinanzi al giudice nazionale successivamente adito».

Ricorso del 28 aprile 1992 presentato dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza pronunciata il 26 febbraio 1992 dalla seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-17, T-21 e T-25/89, fra Augusto Brazzelli Lualdi e a. e la Commissione delle Comunità europee

(Causa C-136/92 P)

(92/C 146/08)

Il 28 aprile 1992 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dagli avvocati Gianluigi Valsesia e Lucio Gussetti, del proprio servizio giuridico, in qualità di agenti, elettivamente domiciliata presso il dott. Roberto

Hayder, Centre Wagner, Kirchberg, a Lussemburgo, ha impugnato dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee la sentenza 26 febbraio 1992 pronunciata dalla seconda sezione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-17, T-21 e T-25/89 fra Augusto Brazzelli Lualdi e a. e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee nelle cause riunite T-17, T-21, T-25/89 nella misura in cui essa condanna la Commissione «a versare ai ricorrenti interessi compensativi come risarcimento del danno da essi subito all'atto della liquidazione degli arretrati di retribuzione loro spettanti, in ragione della perdita di potere d'acquisto che ha inciso sugli arretrati medesimi tra il 1° gennaio 1984 e il novembre 1988»,
- accogliere le conclusioni di primo grado e rigettare le domande di parte avversa,
- statuire sulle spese secondo legge.

Motivi e principali argomenti addotti

Erronea interpretazione del diritto comunitario in materia di interessi di mora e di interessi compensativi: in assenza di una disposizione specifica del legislatore comunitario, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha fissato un sistema comunitario sui generis per stabilire l'importo dovuto al dipendente a titolo di risarcimento dei danni causati dal versamento tardivo di somme a lui dovute, ritardo causato da un'inaccettabile lentezza dei servizi delle istituzioni. Poiché la Corte ha così ampliato la nozione d'interessi di mora in senso stretto, non vi è motivo di ritenere che negli interessi da essa determinati — e che corrispondono agli interessi legali praticati negli Stati membri — l'interesse effettivamente accolto non contenga, oltre alla «fecondità naturale del denaro», una parte del deprezzamento della moneta per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi nell'insieme della Comunità.

In nessun caso si potrebbe parlare di giurisprudenza costante per quanto riguarda il principio e le modalità di versamento d'interessi cosiddetti compensativi, né e soprattutto si potrebbe parlare di giurisprudenza che possa servire da fondamento per autorizzare la rivalutazione di arretrati retributivi in funzione del costo della vita.